

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2016
“Antimicrobico resistenza: la patologia del millennio affrontata a mani nude con l'arsenale quasi vuoto. Un progetto formativo innovativo” (IZSLER 12/2016 – PRC2016012).

CUP: E89D17001800001

Tra

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Bruno Ubertini” con sede legale in Brescia, via Bianchi n.9, 25124 - Partita IVA 00284840170, di seguito denominato “Istituto Capofila”, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti,

e

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” - con sede legale in Roma, via Appia Nuova n.1411, 00178 - Partita IVA 00887091007, di seguito denominato “Unità Operativa” che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l'unità operativa n.2 IMS, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Ugo Della Marta

PREMESSO CHE

- - il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota Prot. 18913-P-09/08/2017 ha approvato i progetti di Ricerca Corrente 2016, incluso il progetto dal titolo *“Antimicrobico resistenza: la patologia del millennio affrontata a mani nude con l'arsenale quasi vuoto. Un progetto formativo innovativo”* - IZSLER 12/16 – PRC2016012, d'ora in avanti semplicemente “Progetto”;

- alla realizzazione del Progetto, articolato in più fasi, partecipa, coordinata dall'Istituto Capofila, l'Unità Operativa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 (Oggetto)

1. L'Istituto Capofila affida all'Unità Operativa - che accetta - lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio e più esaurientemente esplicitate nel programma di ricerca e nel connesso piano esecutivo-economico di cui al Progetto, trasmesso dall'Istituto Capofila all'Unità Operativa e dalla stessa ricevuto in data 7.9.2017 con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata registrata al n.24357/2017 del protocollo generale dell'Istituto Capofila e di cui l'Unità Operativa medesima dichiara di avere piena e completa conoscenza.

Art.2 (Programma di ricerca)

1. Le parti condividono e accettano il contenuto del programma di ricerca di cui al Progetto (d'ora in avanti semplicemente “programma di ricerca”) riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento e al finanziamento dei singoli sottoprogetti che lo costituiscono, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e nei modi stabiliti, nei sottoprogetti medesimi, ognuna per quanto di propria pertinenza.

2. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell'Unità Operativa sono quelli indicati nelle fasi previste dal programma di ricerca.

Art.3 (Relazioni tecnico scientifiche conclusive e intermedie)

1. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire al Responsabile Scientifico della ricerca, entro 30 giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, la relazione tecnico scientifica conclusiva sull'attività svolta ed i risultati conseguiti. Tale elaborato dovrà riportare una dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui complessivi risultati ottenuti, sia in formato cartaceo che su supporto informatico e dovrà essere redatto secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile scientifico della ricerca.
2. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire tale relazione, per la parte di ricerca effettivamente realizzata, anche nell'ipotesi in cui, per causa di forza maggiore sopraggiunta, diventasse impossibile concludere il programma di ricerca.
3. Il Responsabile Scientifico della ricerca può richiedere in qualsiasi momento relazioni tecnico scientifiche intermedie sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L'Unità Operativa si impegna ad inviare dette relazioni, debitamente sottoscritte, entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art.4 (Responsabili scientifici)

1. Il Responsabile Scientifico della ricerca coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.
2. Il Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa si impegna a collaborare fattivamente con il responsabile di cui al comma 1.

Art.5 (Durata)

1. Il presente accordo è valido ed efficace dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario e ha la durata del programma di ricerca, sino alla completa conclusione delle attività in esso previste.
2. Il programma di ricerca avrà durata di 18 mesi a decorrere dal 15.11.2017.
3. La durata della ricerca potrà essere prorogata, nelle modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in materia di ricerca corrente.

Art.6 (Finanziamento)

1. Il Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l'esecuzione della parte di ricerca affidata all'Unità Operativa i cui costi, pertanto, sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell'Unità Operativa stessa secondo quanto stabilito nel piano di spesa del Progetto.
2. L'Unità Operativa al termine della ricerca renderà conto delle spese sostenute direttamente al Ministero ove imputate al finanziamento ministeriale, inviando, al termine della ricerca, apposita nota al Capofila.

Art.7 (Clausola risolutiva espressa)

1. Nel caso in cui l'Unità Operativa non invii le relazioni tecnico scientifiche di cui all'art. 3 del presente accordo nei termini previsti o nel caso in cui tali elaborati non contengano una completa e regolare attuazione del programma di ricerca di competenza dell'Unità Operativa stessa, l'Istituto Capofila ha la facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo izslt@legalmail.it.
2. Contestualmente alla risoluzione di cui sopra, l'Istituto Capofila si riserva sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti che la facoltà di assegnare l'attività di ricerca di competenza dell'Unità Operativa ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca e previa autorizzazione del Ministero della Salute.

Art. 8 (Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

1. L'Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività affidata all'Unità Operativa.

2. L'Unità Operativa, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati.

3. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Capofila, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

4. In ogni pubblicazione autorizzata dovrà essere indicato che la ricerca è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Capofila.

Art. 9 (Proprietà industriale)

1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra le Parti del presente accordo ed il Ministero finanziatore, i risultati conseguiti nell'ambito del Progetto (compresi i diritti di brevettazione) saranno di proprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo realizzativo prestato.

Art. 10 (Cessione)

1. Il presente accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito dall'Unità Operativa, parzialmente o interamente, a terzi, senza previo assenso dell'Istituto Capofila e del Ministero della Salute.

Art. 11 (Assicurazione)

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale strutturato e non strutturato che, in applicazione del presente accordo, verrà chiamato, eventualmente, a frequentare la sede di esecuzione delle attività presso l'altra Parte.

2. Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l'altra Parte per attività relative alla ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell'altra parte.

3. Ciascuna delle due parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico di entrambe le Parti in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.

Nell'ipotesi che l'Ente ospitante venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all'Ente di appartenenza ai seguenti indirizzi:

Ente Capofila - via Bianchi n. 9 25124 Brescia - Fax 0302425251 - Email PEC protocollogenerale@cert.izsler.it

Unità Operativa - via Appia Nuova n.1411, 00178 Roma - Fax 0679340724 - Email PEC izslt@legalmail.it.

Art. 12 (Salute e sicurezza sul lavoro)

1. Ciascuna della Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:

- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altro Ente;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell'altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi;

- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
- 2. La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.

Art.13 (Patto di integrità, anticorruzione e trasparenza)

1. L'Istituto ha adottato il proprio patto di integrità per la stipula e l'esecuzione dei contratti che l'Unità Operativa accetta e si impegna a rispettare. Il predetto patto è allegato al presente accordo (All. "1").
2. Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare i principi e le disposizioni di cui al codice di comportamento, ai vigenti piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Istituto Capofila e dall'Unità Operativa e pubblicati sui rispettivi siti web nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali.
3. Le parti si impegnano al rispetto dei principi stabiliti negli atti di cui al capoverso precedente e dichiarano di essere consapevoli ed accettare che la violazione di detti principi può essere causa di risoluzione del presente accordo.
4. Le parti sono consapevoli ed accettano che i dati relativi ai soggetti contraenti, alla durata e all'oggetto del presente accordo potranno essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente dei siti web delle parti.

Art.14 (Imposta di bollo e imposta di registro)

1. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Istituto Capofila in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del predetto D.P.R.- autorizzazione n.143 dell'8.7.2014 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia 2. L'Unità Operativa si impegna a corrispondere all'Istituto Capofila – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa – parte II, articolo 4.

Articolo 15 (Sottoscrizione)

1. Il presente accordo - redatto in un unico esemplare - è stipulato in esecuzione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi del comma 2 bis del predetto articolo è sottoscritto con firma digitale. Ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di apposita trattativa fra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'ENTE CAPOFILA
Il Direttore Generale
Prof. Stefano Cinotti

PER UNITA' OPERATIVA
Il Direttore Generale
Dott. Ugo Della Marta



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

PATTO DI INTEGRITÀ

Articolo 1

1. Il presente Patto di Integrità regola i rapporti tra IZSLER ed il Contraente nell'ambito delle procedure di negoziazione, stipula ed esecuzione di accordi per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Tale Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'IZSLER e i propri dirigenti/dipendenti/collaboratori/amministratori, da un lato, ed il Contraente e i propri dipendenti/dirigenti/collaboratori/amministratori, dall'altro, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il presente Patto di Integrità intende promuovere la cultura della legalità incentivando e favorendo prassi di correttezza e trasparenza.

Articolo 2

1. In sede di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo, ciascuna parte:
 - 1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi;
 - 1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento diretto a stabilire il contenuto dell'accordo e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate ad ottenere un vantaggio di qualsivoglia natura;
 - 1.3 si impegna a segnalare all'altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi finalizzato a turbare o distorcere le fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo;
 - 1.4 si impegna a segnalare all'altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo;
 - 1.5 si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria qualora i fatti di cui ai precedenti punti precedenti costituiscano reato;
 - 1.6 si impegna ad estendere gli obblighi del presente Patto ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti terzi che intervengano nelle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo;
 - 1.7 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari o procedure analoghe nei confronti del personale a vario titolo

intervenuto nelle trattative per la stipula e nell'esecuzione dell'accordo, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei doveri di correttezza applicabili ai propri ai dipendenti/dirigenti/amministratori/collaboratori o consulenti.

Articolo 3

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio.
2. La violazione del Patto comporta la risoluzione dell'accordo, fatta salva qualsiasi azione giudiziaria o risarcitoria.

Articolo 4

Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione dell'accordo.